

Le variazioni. Le procedure straordinarie

# Il computo resta cristallizzato

**Maria Rosa Gheïdo**

*Il limite dei 50 dipendenti conta ai fini del versamento del Tfr al fondo di Tesoreria dal 1° gennaio 2007, a nulla rilevando eventuali, successive modifiche intervenute in relazione al numero degli addetti. Nulla cambia pertanto per quanto riguarda la sussistenza dell'obbligo o meno di versamento, sia in caso di riduzione del numero degli addetti a meno di 50, sia in caso di raggiungimento, dopo il 31 dicembre 2006, di un numero di addetti pari o superiore a 50. E — secondo quanto affermato dall'Inps nella circolare 70/2007 — questo vale anche in caso di operazioni societarie straordinarie: prevale, cioè, il regime al quale erano sottoposti i lavoratori interessati dall'operazione. Quindi:*

● qualora, in seguito a un'operazione societaria o cessione di contratto, si realizzi il passaggio presso un datore di lavoro non tenuto al versamento del Tfr di personale in precedenza alle dipendenze

di un datore di lavoro assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore sarà tenuto a effettuare il versamento del contributo limitatamente a questo personale;

● qualora, invece, l'operazione societaria sia stata effettuata da un datore di lavoro obbligato al versamento del contributo e in seguito, per esempio in caso di acquisizione di ramo d'azienda o incorporazione, si realizzi il passaggio di personale in precedenza alle dipendenze di un datore di lavoro non assoggettato all'obbligo, il nuovo datore sarà tenuto al versamento del contributo anche per tale personale, a partire dal periodo di paga in corso alla data del passaggio del dipendente.

L'obbligo di versamento al fondo di Tesoreria interessa anche il Tfr accantonato a favore dei lavoratori impiegati all'estero, indipendentemente dal regime previdenziale applicato, quando gli stessi abbiano optato per il mantenimento del Tfr in azienda e

questa superi i limiti dimensionali. Altrettanto vale per i lavoratori in aspettativa per cariche elettive o sindacali, per le quote di Tfr alle quali gli stessi abbiano comunque diritto durante i periodi di aspettativa fruiti, fermo restando che non rientrano in questa definizione le indennità di fine mandato previste per gli amministratori locali e le eventuali indennità di fine carica, comunque denominate, attribuite ai lavoratori dipendenti in aspettativa secondo l'articolo 31 della legge 300/1970. Infine, le aziende che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2006 saranno tenute al finanziamento del fondo di Tesoreria se, alla fine dell'anno solare in cui hanno cominciato l'attività, la media dei dipendenti occupati dall'inizio raggiunga il limite dei 50. In tal caso le aziende saranno tenute al versamento anche per i mesi precedenti. Il regime così identificato varrà, quindi, per gli anni successivi.